

TI_GERICHTE 39.2003.6 vom 13. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2003.6

FR: TI_GERICHTE 39.2003.6 du 13 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 39.2003.6 del 13 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 31

gennaio 2003 pag., 13 segg.). Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2). Il caso in esame (decisione del 13 dicembre 2002 con effetto dal 1° ottobre 2002) si riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003. L'assegno integrativo è regolato ai v.art. 24ss LAF. Il v.art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo: " 1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente: a) ha la custodia del figlio; b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. 2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno. 3 Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione." Il v.art. 27 LAF prevede altresì che " 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi. 2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto. 3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio." Secondo il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre, " 1 Per l'accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. 2 Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15. 3 Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo." Il v.art.

E. 33

del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che " Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI non è compreso il premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie". Per la determinazione dell'importo dell'assegno vengono considerati anche i figli: a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni; b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (v.art. 34 Reg.LAF). 2.4. L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr. 15'280.-, per i coniugi, almeno 22'920.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'683.--). Dal 1° gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli. Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo. Dal 1° gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000). 2.5. Per stabilire l'ammontare dell'assegno integrativo vanno pure computate, secondo l'art. 3b cpv. 3 LPC, le " a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d) ... e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.). Secondo l'art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell'assegno integrativo comprendono: " b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f) gli assegni familiari g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia." Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le

disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (v.art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51). 2.6. L'assicurata nel ricorso contesta il computo, nel calcolo dell'assegno integrativo, del suo salario in aggiunta allo stipendio del marito, visto che dalla fine del mese di settembre 2002, a causa della gravidanza, non ha più svolto un'attività lavorativa (cfr. consid. 1.2., doc. _). La figlia della ricorrente, _____, è nata il 13 ottobre 2002. Secondo l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni integrativi in virtù del rinvio di cui ai v.art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato. Giusta il cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Il v.art. 29 LAF enuncia inoltre: " 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia. 2 Il regolamento disciplina i particolari. 3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata. 4 La riduzione o la soppressione interviene: a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione; b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante." Il v.art.

E. 35

Reg.LAF prevede: " 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione. 2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori. 3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato." Pertanto, sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. v.art. 28 e 47 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno. Infatti se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge, i redditi determinanti e la sostanza subiscono una diminuzione o un aumento considerevoli per un periodo che si presume abbastanza lungo, per il calcolo delle PC ci si dovrà basare sulle nuove spese e i suoi nuovi redditi, convertiti in spese annue e redditi annui e sulla sostanza disponibile nel momento in cui ha avuto luogo la modifica (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7005). Nel caso concreto il marito dell'assicurata, dopo aver lavorato per alcuni mesi per la _____, assumendo di volta in volta degli impieghi presso ditte differenti quale lavoratore interinale (cfr. doc. _), il 1° aprile 2002 ha iniziato una nuova attività lavorativa presso la _____ quale autista (cfr. doc. _). Anche la ricorrente ha cambiato occupazione nel 2002. Dopo essere stata impiegata, dal mese di agosto al mese di

dicembre 2001, presso la _____ come venditrice (cfr. doc. _), dagli inizi di marzo 2002 essa è stata assunta dalla _____ sempre in qualità di venditrice (cfr. doc. _). Essendo intervenuti, nel 2002, tali cambiamenti, a ragione la Cassa ha considerato i dati economici della famiglia _____ relativi a quell'anno convertiti su base annua (cfr. art. 23 cpv. 2 in fine; 25 OPC AVS/AI). Il salario mensile lordo del marito dell'insorgente, versatogli dalla _____, era pari a fr. 4'000.--, corrispondenti a fr. 44'828.-- annui al netto dei contributi sociali e comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _). Va per inciso segnalato che la Cassa, nella risposta di causa, ha indicato quale reddito del marito l'importo di fr. 44'888.-- (cfr. consid. 1.3.). A mente di questa Corte si tratta di una svista manifesta, visto che dai conteggi agli atti risulta proprio l'importo di fr. 44'828.--. La _____ per contro corrispondeva all'assicurata fr. 2'800.-- lordi mensili (cfr. doc. _). Dal certificato di salario del mese di settembre 2002 risulta poi, in primo luogo, che l'insorgente ha lavorato nelle due prime settimane del mese di settembre, più precisamente fino al 14 settembre 2002, percependo il relativo stipendio, e, in secondo luogo, che le sono state corrisposte delle indennità di malattia per le seguenti tre settimane (cfr. doc. _). Inoltre dalle tavole processuali emerge che l'insorgente, il 28 ottobre 2002, ha notificato brevi manu al suo datore di lavoro la disdetta del rapporto di impiego con effetto dalla fine del mese di novembre 2002, poiché a seguito della nascita di sua figlia _____, il 13 ottobre 2002, essa non aveva più la possibilità di lavorare a tempo pieno (cfr. doc. _). L'assicurata ha anche affermato di aver percepito, alla conclusione della sua attività, esclusivamente l'indennità per la gravidanza di tre settimane e di non aver beneficiato di nessuna altra prestazione assicurativa (cfr. doc. _). L'art. 324a CO prevede: " 1 Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato per più di tre mesi. 2 Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari. 3 Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza e di puerperio. 4 Alle disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore." (Le sottolineature sono del redattore) In casu il datore di lavoro ha proceduto ai sensi dell'art. 324a CO. Infatti la _____, dato che il rapporto di lavoro con l'assicurata era stato stabilito per durata indeterminata e la ricorrente stava svolgendo il suo primo anno di attività, le ha versato, per l'inabilità lavorativa dovuta alla gravidanza, le indennità giornaliere per la perdita di guadagno per tre settimane (cfr. doc. _). La ricorrente, il cui contratto è terminato alla fine del mese di novembre 2002, ha dunque ricevuto il salario unicamente fino alla prima settimana di ottobre 2002. Di conseguenza, a decorrere dalla seconda settimana del mese di ottobre 2002, la famiglia _____ disponeva effettivamente del solo salario mensile del marito. Al riguardo va tuttavia osservato che il Contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio (CNLV) del 10 maggio 2001, in vigore dal 1° settembre 2001 (cfr. FU 50/2001 del 22 giugno 2001), valido per tutto il territorio del Cantone Ticino, all'art. 10 cfr. 4 cpv. 1 prevede che il datore di lavoro assicura per la perdita di guadagno in caso di malattia i lavoratori remunerati con un salario mensile/orario, per una copertura dell'80% dello stipendio dal 3° giorno di malattia e in caso

di maternità per 16 settimane. L'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. Il relativo premio per l'assicurazione d'indennità giornaliera e per la maternità è suddiviso in parti uguali tra il datore di lavoro e il lavoratore. L'assicurazione potrà essere stipulata presso un assicuratore riconosciuto giusta la LAMal o presso un istituto di assicurazione privato sottoposto alla legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). Il contratto normale è una regolamentazione speciale, adottata dalle autorità competenti in deroga al CO e che regola certi contratti determinati (cfr. art. 359 CO; P. Tercier, *Les contrats spéciaux*, Zurigo 1995, n. 3244). Trattandosi di norme di diritto, un contratto normale ha effetti diretti sui rapporti di lavoro da esso regolati purché le sue disposizioni rispettino il diritto federale imperativo (cfr. art. 360; 359 cpv. 3; 358 CO). Tale regolamentazione è di diritto suppletivo e le parti possono comunque derogarvi per convenzione, anche tacita. Il contratto normale può però stabilire che clausole deroganti a singole sue disposizioni per essere valide debbano essere concluse nella forma scritta (cfr. art. 360 cpv. 2 CO; P. Tercier, op. cit., n. 3249). Nella fattispecie se il datore di lavoro dell'assicurata avesse dovuto concludere in favore di quest'ultima un'assicurazione per la perdita di guadagno giusta il CNLV, la ricorrente avrebbe potuto percepire delle indennità giornaliera per la maternità per 16 settimane. Come visto, un contratto normale si applica direttamente ai rapporti di lavoro che esso disciplina, a meno che il lavoratore e il datore di lavoro non convengano altrimenti. Il contratto individuale di lavoro concluso tra l'assicurata e la _____ non escludeva espressamente l'applicazione del contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio. Per le questioni non regolate dal medesimo esso rinviava tuttavia alle disposizioni del CO. In particolare il contratto individuale prevedeva che il lavoratore era assicurato contro gli infortuni professionali e non, così pure per la malattia e la previdenza professionale secondo le vigenti leggi, che in caso di diritto, il lavoratore avrebbe percepito pure l'assegno familiare per la di lui prole, che la ripartizione dei costi derivante dalle assicurazioni sociali era stabilita in maniera paritetica tra il datore di lavoro e il lavoratore e infine che valevano per il resto le disposizioni del CO (cfr. doc. _). Di conseguenza, apparentemente, il rapporto di impiego dell'assicurata, visto che il contratto individuale, riferendosi esplicitamente, per quanto concerne le assicurazioni sociali, al CO, sembrava escludere l'applicazione di altre norme, non era sottoposto al contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio. Il TCA può comunque esimersi dall'accertare, se al rapporto di lavoro dell'insorgente tornava o meno applicabile il CNLV e quindi, in caso di risposta affermativa, se essa aveva diritto, a seguito della gravidanza e del parto, a delle indennità giornaliera per 16 settimane, come pure l'esatto importo percepito dall'assicurata a titolo di indennità di malattia per il mese di ottobre 2002, in quanto tutto ciò è irrilevante ai fini della presente vertenza. Infatti già conteggiando, a partire dal mese di ottobre 2002, unicamente il reddito da attività dipendente del marito di fr. 44'828.--, in ossequio a quanto postulato dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2.), i redditi determinanti sono più elevati delle spese riconosciute, come verrà esposto più dettagliatamente in seguito (cfr. consid. 2.8.). Di transenna va segnalato che il 1° maggio 2002 è entrato in vigore il Contratto collettivo per il personale di vendita concluso tra la Federcommercio e le organizzazioni sindacali OCST, SIT, SIC Ticino e _____. L'art. 21 del CCL enuncia che in caso di assenza per gravidanza e parto è riconosciuto alle puerpere un congedo pagato, per la copertura dell'80% dello stipendio, per la durata di 14 settimane, di cui 6 prima del parto. Il campo di applicazione di tale CCL non è peraltro ancora stato esteso dall'autorità competente, secondo la legge federale concernente il

conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, ai datori di lavoro e ai lavoratori, attivi nel ramo della vendita, che non sono ancora vincolati da questo CCL. Esso è dunque valido solamente per i firmatari (cfr. art. 357 CO; P. Tercier, op. cit., n. 3213 segg.).

2.7. Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l'assicurazione malattia, si rileva che, come indicato al v.art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.3.), il premio per l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo. Pertanto, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale (cfr. v.art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC). Ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all'assicurazione sociale secondo la LAMal (v.art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF). Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36). Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. Il v.art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va considerato il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36). Nel caso in esame il premio di base nel 2002 ammontava a fr. 6'138.-- annui (fr. 226.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 205.-- premio mensile per il marito, fr. 80.50 premio mensile per _____, cfr. doc. _), come peraltro indicato dalla Cassa sia nella decisione contestata, che nella risposta di causa (cfr. doc. _; consid. 1.3.). Dagli atti infatti non risulta che l'insorgente nel 2002 percepisse dei sussidi per l'assicurazione contro le malattie. L'amministrazione nello scritto indirizzato al TCA del 5 giugno 2003 (cfr. consid. 1.5.) ha tuttavia sottolineato che l'assicurata nel 2003 riceve dei sussidi cantonali inferiori a quelli del 2002. Sulla base di questa asserzione vi è da chiedersi se alla ricorrente sono stati erogati dei sussidi anche per il 2002. Tale questione può in ogni caso restare irrisolta, poiché anche conteggiando il premio della cassa malati lordo di fr. 6'138.--, nel calcolo dell'assegno integrativo che, nei redditi, tiene conto, oltre che dell'assegno di base, soltanto dello stipendio del marito dell'assicurata, ad esclusione del salario di quest'ultima (cfr. consid. 2.6.), le spese riconosciute sono comunque inferiori ai redditi determinanti, come sarà indicato in modo più preciso nel prossimo considerando.

2.8 Per il resto la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e di fabbisogno indicate dalla Cassa nel calcolo effettuato per determinare se l'assicurata aveva diritto a un assegno integrativo dal 1° ottobre 2002. Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio (SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145; STFA del 10 marzo 2003 nella causa D.-Y., C 162/01), secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Osservato come nel caso di specie l'assicurata - malgrado che ciò fosse senz'altro esigibile - non ha portato elementi tali da inficiare nel risultato il calcolo dell'amministrazione, il TCA deve concludere che non sussiste alcun motivo per scostarsi dalla decisione della Cassa del 13 dicembre 2002. Infatti, anche considerando unicamente il reddito da attività dipendente del marito (cfr. consid. 2.6.), come d'altronde richiesto dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2.), e il premio della cassa malati lordo senza la deduzione di alcun sussidio (cfr. consid. 2.7.), i redditi determinanti di fr. 47'024.-- (fr. 44'828.-- reddito da attività dipendente + fr. 2'196.-- assegni di base) sono più elevati delle spese riconosciute di fr. 46'708.-- (fr. 30'970.-- fabbisogno vitale + fr. 9'600.-- pigione + fr. 6'138.-- premio cassa malati). L'assicurata non ha dunque diritto a un assegno integrativo a far tempo dal 1° ottobre 2002. In simili condizioni il TCA non può che confermare la decisione impugnata.

2.9. A titolo abbondanziale va rilevato che l'amministrazione, nella risposta di causa, ha effettuato un conteggio relativo al periodo dal 1° gennaio 2003 concludendo che pure a partire da tale data l'insorgente non ha diritto agli assegni integrativi (cfr. consid. 1.3., doc. _). A tale proposito occorre osservare che la Cassa non ha emesso un provvedimento formale concernente l'assegno integrativo a partire dal mese di gennaio 2003. Di conseguenza tale questione esula dalla presente vertenza, poiché secondo il v.art. 68 LAF l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa da una Cassa per gli assegni familiari (cfr. SVR 2003 EL nr. 2; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine). L'amministrazione è comunque invitata a verificare se la ricorrente ha o meno diritto a un assegno integrativo dal 1° gennaio 2003. In particolar modo la Cassa accerterà l'importo esatto del premio lordo dell'assicurazione sociale contro le malattie e dei sussidi versati all'assicurata e alla figlia nel 2003. L'amministrazione appurerà inoltre se al marito della ricorrente è stato assegnato per il 2003 un sussidio e, se del caso, di quale entità.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.